

“DECRETO MILLEPROROGHE 2025”: PRINCIPALI NOVITA’ POST CONVERSIONE IN LEGGE

Si esaminano le principali novità introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe” a seguito della conversione in Legge

Informativa n.	18/2025
Riferimenti normativi	D.L. n. 202/2024 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025 pubblicata in GU n. 24.2.2025 n. 45 Art. 106 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia” DM. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18/2025 del 30/01/2025 pubblicato in GU n. 27.2.2025 n. 48



Vengono di seguito analizzate le principali disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Milleproroghe” a seguito della conversione in Legge n. 15 del 21/02/2025, entrata in vigore il 25/02/2025.

Assemblee a distanza società di capitali

Viene disposto che alle assemblee ordinarie e straordinarie continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte dal “Decreto Cura Italia” (dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio n. 21/2020, 61/2020, 18/2022, 15/2023 e 16/2024 alle quali si rinvia).

Il “Decreto Milleproroghe” prevede l’applicazione delle norme in esame alle assemblee tenute fino al **31/12/2025** (in precedenza 31/12/2024).

Tali disposizioni prevedono che:

- con l’avviso di convocazione dell’assemblea le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, possano disporre, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto sia espresso in forma elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita:
 - l’identificazione dei partecipanti;
 - la loro partecipazione;
 - l’esercizio di voto,
 - senza che il presidente, il segretario, ovvero il Notaio, si trovino nel medesimo luogo;
- le Srl possono prevedere che l’espressione del diritto di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie

Viene previsto, anche per l’intero anno 2025 (in precedenza fino al 31/03/2025), il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

- da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;
- da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Assicurazioni rischi catastrofali

A differenza di quanto si prospettava, nessuna ulteriore proroga viene stabilita per la stipula delle assicurazioni sui rischi catastrofali, che rimane quindi fissata al **31/03/2025** (**31/12/2025** solo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).

L’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni anche detenuti in locazione/leasing di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale (terreni e fabbricati, impianti e macchinari attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia riguarda le imprese, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., tenute all’iscrizione nel Registro Imprese.

Il D.M. n. 18 del 30/01/2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2025, oltre a disciplinare le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ha meglio definito il perimetro di applicazione, dovendosi intendere per:

- 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- 2) fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Si precisa altresì che:

- per le polizze già in essere, l'adeguamento alle nuove previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse;
- restano esclusi dall'obbligo di assicurazione per rischi catastrofali i mobili, arredi, automezzi, macchine ufficio e i beni di magazzino.

Il verificarsi di un evento catastrofe determinerà, per chi non ha provveduto alla sottoscrizione delle polizze in oggetto, l'impossibilità di accedere ai contributi pubblici di ristoro e agli incentivi, sussidi o garanzie pubbliche, ivi incluse quelle sui prestiti bancari erogate dal fondo per le PMI.